

IN BREVE n. 002-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

S.S.N. VERSO LA MERCIFICAZIONE

CorriereSalute di domenica 11 dicembre 2016 - L'«era dei medici cronometrati» da articolo di Alberto Scanni:

“... in alcuni ospedali milanesi, e non solo, il tempo medio di visita deve essere di 20 minuti a paziente. Bisogna essere veloci, attenersi all'orologio, sinergici agli obiettivi delle direzioni generali. Essere in pratica le cinghie di trasmissione della produzione aziendale. Nessun direttore generale, se interrogato in proposito, dirà mai che la regola è tassativa, sta di fatto, però, che se il medico sfora i tempi, lui e/o il suo reparto verranno penalizzati. E le attenuanti saranno veramente poche!”

Dunque -atto medico- oggetto mercificato nella produzione aziendale della sfera salute...

Come è cambiata la medicina! quando il medico si immedesimava nella realtà e nei bisogni del suo paziente... addio umanizzazione dell'atto medico...

BAMBINI IN AUTO - ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE

Articolo 172 del Codice della Strada:

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.

Dal 1 gennaio 2017 **direttiva ECE R44-04**

I bambini al di sotto dei 125 centimetri di altezza debbono viaggiare in auto utilizzando un apposito rialzo con schienale che consentirà una migliore disposizione della cintura sulle spalle e sul torace del bambino. I rialzi senza schienale sono permessi solo per i bambini al di sopra dei 125 centimetri di altezza.

Dall'estate 2017 **normativa europea r129-02**

Non più consentita la vendita di seggiolini auto senza schienale.

Inoltre, non sarà più obbligatorio il sistema ISOFIX destinato ai bambini da 100 a 150 cm di altezza che dunque potranno viaggiare con le modalità di installazione preferite dai genitori.

Per chi viaggia all'estero con i bambini è bene conoscere i parametri di riferimento per le regole sui passeggini auto.

In Italia, tale parametro resta fissato a 150 cm.

AGENZIA ENTRATE - ONLINE LA BOZZA DEL 730/2017. PUNTO PER PUNTO, TUTTE LE NOVITÀ a cura di Lilia Chini



La dichiarazione precompilata dovrà essere presentata direttamente alle Entrate entro il 23 luglio oppure al sostituto d'imposta o a un Caf/professionista entro il 7 luglio

Semplice, non richiede calcoli da parte del contribuente, consente il rimborso d'imposta direttamente nella busta paga di luglio o nel rateo di pensione di agosto/settembre, può essere utilizzato anche nella forma precompilata predisposta dall'Agenzia. La bozza del **modello 730/2017**, con le relative **istruzioni**, è consultabile da oggi sul sito delle Entrate.

Numerose le novità normative, soprattutto riguardanti agevolazioni, che hanno trovato spazio e concreta attuazione nel modello. In primis va comunque segnalato il termine di presentazione della precompilata, che resta fissato al 7 luglio, se ci si rivolge al proprio sostituto d'imposta oppure a un Caf o a un professionista, ma che è posticipato al 23 luglio, in caso di presentazione diretta all'Agenzia delle Entrate.

Cosa cambia per i premi di risultato

In seguito all'intervento normativo operato dalla Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 208/2015) in materia di tassazione di favore dei premi di risultato di ammontare variabile, dal 2016 l'agevolazione è stata messa a regime, con un tetto di accesso a 50mila euro di redditi da lavoro dipendente nell'anno precedente e un limite di premi assoggettabili alla tassazione sostitutiva fissato a 2mila euro lordi (è elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). L'agevolazione, inoltre, è stata estesa alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali pari al 10%; se i premi, invece, sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Regime speciale destinato ai lavoratori rimpatriati

Si tratta degli incentivi previsti per il trasferimento in Italia di lavoratori dall'estero (articolo 16, Dlgs 147/2015): il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

Agevolazioni previste dalla legge "dopo di noi"

La legge 112/2016, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, ha innalzato da 530 a 750 euro l'importo dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, per i quali è possibile fruire della detrazione del 19 per cento.

Inoltre, è deducibile il 20% delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100mila euro, a favore di trust o fondi speciali.

School bonus a partire dal 2016

Si tratta del credito d'imposta, introdotto dalla legge 107/2015 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"), per le erogazioni liberali, fino a 100mila euro, effettuate a favore degli istituti del sistema nazionale

di istruzione. Il bonus è pari al 65% delle somme elargite, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Terreni di coltivatori diretti

In sede di determinazione dei redditi dominicale e agrario dei terreni, per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, non va effettuata l'ulteriore rivalutazione che, nel 2015, si applicava nella misura del 10 per cento.

Bonus anche dalla videosorveglianza

L'agevolazione, prevista dalla Stabilità 2016, consiste in un credito d'imposta riconosciuto alle persone fisiche che, per prevenire attività criminali, installano sistemi di videosorveglianza o di allarme oppure stipulano contratti con istituti di vigilanza in relazione a immobili residenziali. Per gli edifici a uso promiscuo, cioè sia personale che per l'attività lavorativa, il bonus è ridotto al 50 per cento.

Arredo delle abitazioni delle giovani coppie

Si tratta dell'incentivo, introdotto anch'esso dalla Stabilità 2016, a favore delle giovani coppie per l'acquisto di mobili destinati all'arredo della loro abitazione principale: la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute nel 2016, fino a un tetto di 16mila euro, e deve essere fruita in dieci quote annuali di pari importo. L'agevolazione riguarda giovani coppie, sposate o conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale.

Prorogate le agevolazioni per i lavori in casa

Prorogata per il 2016 la misura maggiorata del "bonus ristrutturazioni": lo sconto è pari al 50% (anziché l'ordinario 36%) delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 96mila euro, anziché i 48mila euro fissati dalla norma a regime. Confermato anche il "bonus mobili", che vale il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto di 10mila euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio agevolati al 50%.

Anche la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica è confermata nella misura maggiorata del 65 per cento.

Canoni di leasing per abitazione principale

Arriva sempre dalla Stabilità 2016 la detrazione Irpef del 19% dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, spettante ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55mila euro. Il beneficio spetta fino a un importo massimo di 8mila euro (4mila, se si hanno 35 o più anni), relativamente ai canoni di leasing, e di 20mila euro (10mila, per i contribuenti dai 35 anni in su), in riferimento al prezzo di riscatto pagato nel 2016.

Iva per l'acquisto di abitazioni "energetiche"

Sconto fiscale per le persone fisiche che, nel 2016, hanno comprato dall'impresa costruttrice un'abitazione di classe energetica A o B. Per loro, la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto. Il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti.

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto

È una new entry anche la detrazione del 65% delle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE 730/2017 Bozza Modello (documento 009)
730/2017 Istruzioni (documento 010)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE LOCAZIONE STUDENTI ALL'ESTERO

Domanda

Mio figlio frequenta un corso di laurea in Svezia. Quali sono le modalità per beneficiare della detrazione relativa alle spese per il canone di locazione per studenti universitari fuori sede?

Risponde Gennaro Napolitano

È prevista una detrazione d'imposta del 19% per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di assegnazione in godimento) stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui è ubicato l'immobile, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università situata in uno Stato membro dell'Unione europea (articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*, Tuir). La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro (il beneficio fiscale massimo, quindi, è pari a 500,27 euro) e spetta anche per le spese sostenute nell'interesse di persone considerate fiscalmente a carico, come, ad esempio, un figlio (articolo 15, comma 2, Tuir). Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta a entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro (circolare 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.2, che richiama quanto precisato dalla circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 8.3).

2016 - ITALIA IN DEFLAZIONE

Italia 2016 come nel 1959 in deflazione. Ma cosa è, cosa significa?

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera:

La «**deflazione**» è, in macroeconomia, una diminuzione del livello generale dei prezzi, l'opposto dell'aumento generale dei prezzi che si definisce inflazione.

La deflazione non dovrebbe essere confusa con la disinflazione, che descrive semplicemente un rallentamento del tasso di inflazione.

La deflazione deriva dalla debolezza della domanda di beni e servizi, cioè un freno nella spesa di consumatori e aziende, i quali poi attendono ulteriori cali dei prezzi, creando una spirale negativa. Le imprese, non riuscendo a vendere a determinati prezzi parte dei beni e servizi, cercano di collocarli a prezzi inferiori.

La riduzione dei prezzi si ripercuote per le imprese sui ricavi, anch'essi generalmente in calo. Ne deriva il tentativo da parte delle imprese di ridurre i costi, attraverso la diminuzione dei costi per l'acquisto di beni e servizi da altre imprese, del costo del lavoro e tramite un minor ricorso al credito.

Casi di forte deflazione possono indurre il fenomeno della tesaurizzazione, intesa come incetta dell'unità monetaria della quale si prevede un ulteriore aumento del potere d'acquisto. Gli effetti negativi della deflazione tendono quindi a diffondersi nell'economia, provocando una situazione di depressione economica. Ledo quelle fasce di lavoratori che si vedono ridotto il reddito a seguito della riduzione dei salari.

Tra le principali cause di deflazione vi è la scarsità di moneta.

PREVIDENZA, PEREQUAZIONE e GIUSTIZIA a cura di Franco Abruzzo, presidente Unpit

Anche la Corte dei Conti della Lombardia ha modificato il proprio orientamento e non ha più dato partita vinta all'Inps sul tema del mancato adeguamento annuale del trattamento pensionistico. La

Corte ha accolto le ragioni di un gruppo di quattro pensionati, che si sono visti sospendere il giudizio in attesa che si pronunci sul tema la Corte Costituzionale di fronte alla quale già pendevano 11 ordinanze (che ora diventano 15) di diversi Tribunali civili e sezioni regionali della Corte dei Conti.

Queste 4 ordinanze sono una bomba a orologeria sulla testa del Governo e del Parlamento. Il dl 65/2015 ha ridimensionato drasticamente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza.

Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha statuito che i diritti "incomprimibili" dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tra questi diritti figurano anche quelli che tutelano la pensione nel tempo ex artt. 36 e 38 della Carta fondamentale della Repubblica". - di Francesco M. de Bonis

Vedi in

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22391>

ESAMI MEDICI - REFERTI IN RITARDO

Nella sentenza del Tribunale di Trento n.893 del 22 settembre 2016 viene sottolineato come nel «dovere di informazione al paziente rientra anche quello di dargli notizia degli esiti degli accertamenti», per il cui ritardo il paziente possa avere nocumento.

RIPARTO DEI COSTI, I CRITERI SI MODIFICANO ALL'UNANIMITÀ da Sole 24 ore - risposta 107

D - Il criterio di suddivisione delle spese di un condominio con sei proprietari formò oggetto di accordo scritto negli anni 80 da parte di tutti i condòmini, i quali, nell'ambito dell'autonomia privata, fissarono i criteri di ripartizione delle spese comuni "per quote" (espressione del valore delle unità immobiliari appartenenti a ciascun condomino, ragguagliate a quello dell'intero edificio); criteri diversi, quindi, da quelli stabiliti dalla legge (legati ai millesimi).

Tutti i condòmini, in modo non equivoco, hanno votato e accettato per quasi 40 anni, senza contestazioni, questi . criteri di suddivisione delle spese "per quote".

Per modificarli serve un consenso unanime?

R - Secondo un costante orientamento di legittimità, «in materia condominiale deve ritenersi affetta da nullità, che può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia nella stessa espresso voto favorevole, e quindi sottratta al termine di impugnazione di giorni trenta previsto dall'articolo 1137 Codice civile, la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali ex articolo 1123 Codice civile o di regolamento di condominio di riparto delle spese per la prestazione di servizi nell'interesse comune» (Cassazione civile, sentenza 15042 del 14 giugno 2013).

Ciò in quanto eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono esser fatte valere soltanto da una convenzione cui egli aderisca.

Ne consegue che, per modificare i criteri di suddivisione delle spese "per quote", serve il consenso unanime dei condòmini.

MILITARI REQUISITI PER LA PENSIONE NEL 2017 da PensioniOggi

Anche nel 2017 la pensione di anzianità nel comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico può essere conseguita a 57 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contribuzione. Restano in vigore le finestre mobili

Restano immutati nel 2017 i requisiti per il pensionamento per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Come noto a questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelli generali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni sostitutive ed esclusive in virtù delle specificità riconosciute ai lavoratori di questo settore. La Riforma Fornero aveva demandato ad un regolamento di armonizzazione il compito di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi, provvedimento che tuttavia non è stato mai adottato.

Pertanto anche nel 2017 il personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco potrà continuare a pensionarsi utilizzando i requisiti pre-Fornero.

Leggi in

<http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/militari-ecco-i-requisiti-per-andare-in-pensione-nel-2017-89789798#ixzz4VFstrYCC>

REGISTRAZIONI OCCULTE NON CORRETTE da Newsletter OMCEOMI n.2

Il Presidente OMCEOMI stigmatizza una discutibile delibera (n. X/5765), approvata all'unanimità da Regione Lombardia, che legittima le registrazioni che il paziente fa all'insaputa del personale sanitario, ma censura le registrazioni occulte che vengono fatte per evidenziare le manchevolezze delle strutture sanitarie e lancia una proposta: "Invece che giustificare per delibera le registrazioni che minano il rapporto di fiducia, inducendo comportamenti difensivi e, in ultima analisi, sprechi di denaro pubblico, non sarebbe il caso di approfondire le stesse energie nell'istituire un programma serio di educazione sanitaria nelle scuole? Educare i cittadini al corretto utilizzo delle risorse in sanità va di pari passo con l'educarli alla legalità, alla trasparenza e al rispetto delle leggi."

ISTAT: L'ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE IN ITALIA A NOVEMBRE 2016 da DPL Modena - fonte: Istat



Pubblichiamo la [nota mensile dell'Istat](#), del 9 gennaio 2017, sull'**andamento dell'occupazione in Italia a Novembre 2016**.

Nel mese di novembre la stima degli occupati è in lieve crescita rispetto a ottobre (+0,1%, pari a +19 mila unità). L'aumento riguarda le donne e le persone ultracinquantenni. Aumentano, in questo mese, gli indipendenti e i dipendenti permanenti, calano i lavoratori a termine. Il tasso di

occupazione è pari al 57,3%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre.

I dati mensili confermano un quadro di sostanziale stabilità dei livelli complessivi che si protrae da alcuni mesi: nel periodo settembre-novembre si registra un lieve calo degli occupati rispetto al trimestre precedente (-0,1%, pari a -21 mila). Il calo interessa gli uomini, le persone tra 15 e 49 anni e i lavoratori dipendenti, mentre si rilevano segnali di crescita per le donne e gli over 50.

La stima dei disoccupati a novembre è in aumento (+1,9%, pari a +57 mila), dopo il calo dello 0,6% registrato nel mese precedente. L'aumento è attribuibile a entrambe le componenti di genere e si distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione è pari all'11,9%, in aumento di 0,2 punti percentuali su base mensile.

La maggiore partecipazione al mercato del lavoro a novembre, in termini sia di occupati sia di persone in cerca di lavoro, si associa al calo della stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -93 mila). Il calo interessa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso di inattività scende al 34,8%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali.

Nel periodo settembre-novembre al lieve calo degli occupati si accompagna la crescita dei disoccupati (+2,4%, pari a +72 mila) e il calo delle persone inattive (-0,6%, pari a -78 mila).

Su base annua si conferma la tendenza all'aumento del numero di occupati (+0,9% su novembre 2015, pari a +201 mila). La crescita tendenziale è attribuibile quasi esclusivamente ai lavoratori dipendenti (+193 mila, di cui +135 mila i permanenti) e si manifesta sia per le donne sia per gli uomini, concentrandosi esclusivamente tra gli over 50 (+453 mila). Nello stesso periodo aumentano i disoccupati (+5,7%, pari a +165 mila) e calano gli inattivi (-3,4%, pari a -469 mila).

TASSI DI OCCUPAZIONE, DISOCCUPAZIONE E INATTIVITÀ

Novembre 2016, dati destagionalizzati

Valori percentuali

Tasso occupazione 15-64 anni	57,3%
Tasso disoccupazione	11,9%
Tasso disoccupazione 15-24 anni	39,4%
Tasso inattività 15-64 anni	34,8%

PEREQUAZIONE 2012 e MESSA IN MORA: IL MESSAGGIO INPS

L'INPS dice «no» ai pensionati. Dichiarata di aver adempiuto puntualmente alle disposizioni contenute nel DL 65/2015b (convertito in legge 109/2015) promulgato dal Governo per bloccare la sentenza 70/2015 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimo il blocco della perequazione automatica sulle pensioni 2012-2015.

Riportiamo il messaggio 5 gennaio 2017 n.53 dell'INPS per l'avvenuta presentazione, da parte dei pensionati e/o degli Avvocati che li assistono, di un consistente numero di istanze tendenti ad ottenere la corresponsione di somme a titolo di rivalutazione del trattamento pensionistico in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

INPS - Messaggio 05 gennaio 2017, n. 53

Istruzioni per la trattazione delle istanze di perequazione dei trattamenti pensionistici in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015

E' stato segnalato dalle Strutture territoriali l'avvenuta presentazione, da parte dei pensionati e/o degli Avvocati che li assistono, di un consistente numero di istanze tendenti ad ottenere la corresponsione di somme a titolo di rivalutazione del trattamento pensionistico in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

Com'è noto, al fine di dare attuazione alla citata Sentenza - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),

convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - è intervenuto il decreto legge n. 65 del 2015, convertito nella legge n. 109/2015. Lo stesso ha novellato il comma 25 dell'art. 24 dichiarato illegittimo ed ha aggiunto un ulteriore comma (25 bis), regolando così le modalità di rivalutazione dei trattamenti pensionistici sia per gli anni 2012 e 2013 sia per gli anni successivi.

Con circolare n. 125/2015 sono state impartite le istruzioni relative alle modalità di applicazione del citato decreto legge ed è stato reso noto che i trattamenti pensionistici sarebbero stati ricostituiti d'ufficio a livello centrale, mentre con successivo Messaggio n. 4993 del 27/07/2015 è stato specificato che solo per le pensioni eliminate - per le quali è necessario produrre apposita domanda di rateo - non si sarebbe proceduto alla ricostituzione d'ufficio.

In sostanza, l'intervento delle sedi sul territorio rimane limitato alla definizione delle istanze **presentate dagli eredi** nonché alle ipotesi di mancato o **errato ricalcolo a livello centrale** per eventuale cambio di importo della prestazione ovvero per **variazione dei contitolari** o per altri residuali scarti della procedura.

Ciò premesso, il tenore delle richieste recentemente pervenute non appare uniforme e si articola a) nella formula più "semplice" che invita e diffida l'Istituto all'applicazione delle statuizioni della Sentenza con eventuale formula di "messa in mora"; b) nella richiesta generica di "ricostituzione" del trattamento pensionistico; c) nella formula più articolata che contiene esplicito o implicito riferimento alla legge 241/90 e s.m.i. con riserva di agire in giudizio in caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla legge.

A tal proposito, si reputa necessario **fornire le seguenti istruzioni**.

Qualora l'istanza presenti le caratteristiche di una richiesta formulata ai sensi della legge 241/90 o comunque alla stessa riconducibile per la terminologia utilizzata (richiesta di comunicare il responsabile del procedimento e del provvedimento, ecc.), anche al fine di precludere il formarsi del silenzio-rifiuto impugnabile innanzi al TAR, si dovrà procedere a fornire precisa e circostanziata risposta all'istanza secondo le consuete modalità ed entro i termini previsti dalla legge.

In presenza di mero atto di **invito e diffida** ovvero di **generica richiesta di ricostituzione del trattamento pensionistico**, invece, si dovrà fornire riscontro a mezzo PEC - compatibilmente con i carichi di lavoro della Sede - utilizzando la seguente formula di rito:

"Gentile Sig./ra o Gentile Avv.

in riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l'Istituto ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel DL n. 65/2015 convertito in legge n. 109/2015 che disciplinano la materia".

Per ciascuna istanza dovrà essere tenuta apposita evidenza anche al fine di fornire idonea documentazione all'Avvocatura qualora si trovasse nella necessità di costituirsi in giudizio in difesa dell'Istituto.

Una semplice riflessione: come può il comune cittadino prestare fede ad un Governo che di fronte ad un atto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale reitera il provvedimento cambiando parole e forma, ma lasciando in realtà immutata la sostanza?

OCSE: UN QUINTO DELLA SPESA SANITARIA USATO MALE

Tra sprechi, inefficienze e corruzione i sistemi sanitari perdono per strada un quinto delle risorse. E i numeri sono inquietanti: un paziente su dieci nei paesi OCSE è inutilmente danneggiato presso il punto di cura. E ancora: più del 10% della spesa ospedaliera viene impiegata per correggere gli errori medici prevenibili o infezioni che le persone prendono negli ospedali. Senza contare i ritardi sui generici e l'eccessivo uso degli antibiotici.

*Ma di chi la colpa? Non certo dei medici spesso vittime delle direttive politiche e di amministratori non competenti del settore sanità.
Basta scaricare le colpe dei tagli di spesa o di provvedimenti sbagliati sul personale che lavora...*

P.A. - LIMITI DI PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella pubblica amministrazione l'età pensionabile ordinamentale è a 65 anni. Il rapporto di lavoro può proseguire solo al fine del raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto alla pensione (anticipata o di vecchiaia).

Dirigenti medici e del ruolo sanitario, responsabili di struttura complessa possono, su istanza, rimanere in servizio sino al maturare del 40esimo anno di servizio e comunque non oltre il 70esimo anno di età.

Per i magistrati, Procuratori e Avvocati dello Stato e Professori universitari di I fascia il limite ordinamentale è fissato a 70 anni, per i Professori di II fascia a 68 anni.

INPS: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO IN TEMA PREVIDENZIALE

L'Inps ha pubblicato, in data 10 gennaio 2017, alcune schede informative semplificate sulle principali novità in materia previdenziale introdotte dalla legge di Bilancio 2017.



- [Abolizione Penalizzazioni](#) (011a)
- [APE Sociale – Anticipo pensionistico](#) (011b)
- [APE Volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica](#) (011c)
- [Beneficio per i lavoratori precoci](#) (011d)
- [Beneficio per addetti a lavori usuranti](#) (011e)
- [Cumulo di periodi assicurativi](#) (011f)
- [Quattordicesima](#) (011g)
- [Regime sperimentale donna \(c.d. opzione donna\)](#) (011h)

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Schede informative novità legge Bilancio
(documenti 011 - 011a - 011b - 011c - 011d - 011e - 011f -
011g - 011h)**

CORTE COSTITUZIONALE - CASSE PRIVATIZZATE BOCCIATA LA MANOVRA MONTI: I RISPARMI DI SPESA DA DESTINARE AGLI ISCRITTI E NON ALL'ERARIO

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7 pubblicata l'11 gennaio 2017, ha cancellato la norma (art. 8, comma 3, DL n. 95/2012) che impone alle Casse di previdenza privatizzate (in quanto amministrazioni pubbliche) di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti al 5 per cento per il 2012 ed al 10 per cento a partire dal 2013, nonché di riversare annualmente i risparmi di spesa, così conseguiti sui propri consumi intermedi, al bilancio dello stato.

La norma censurata "altera il vincolo funzionale tra contributi degli iscritti ed erogazione delle prestazioni previdenziali".

La Consulta sottolinea inoltre "l'assoluta esclusione, a differenza della previdenza dei pubblici dipendenti, di qualsiasi contribuzione a carico dello Stato nel momento in cui il flusso finanziario proveniente dai versamenti contributivi non risulti sufficiente al pagamento delle prestazioni dovute".

DALLA CASSAZIONE

Lavoratrice madre, recesso nullo e danni risarciti

Il licenziamento comminato durante la gestazione o il puerperio (in particolare, dall'inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di 1 anno d'età del nato) è improduttivo di effetti in base all'art.54 del DLgs 151/01 con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio e a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento in ragione del mancato guadagno.

Corte di Cassazione sez.Lavoro - sentenza n.475 del 26 gennaio 2016 depositata l'11.01.2017

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Sentenza n. 475 dep.11.01.2017 (documenti 012)

DLgs. 151/2001 - art. 54. - Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
 - a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa e' addetta;
 - c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
 - d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). (1)
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.

8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115.

(2) Il comma che recitava: "9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità." è stato così sostituito dall'art. 2, co. 2, D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

QUANDO IL MEDICO PUO' ANDARE IN PENSIONE NEL 2017



Anche questo anno ho cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2017, in modo schematico e il più chiaro possibile. Non ho preso in considerazione le possibilità di anticipare la pensione con l'APE (che non interessa per l'ENPAM) in attesa dei decreti attuativi e per i dovuti eventuali approfondimenti per le sconsigliabili e pesanti penalizzazioni sull'assegno di pensione. Spero di esservi riuscito.

Ringrazio l'Amico Attilio Stefano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.

Marco Perelli Ercolini

Leggi in

http://www.perelliercolini.it/PDF/Quando_il_medico_puo_andare_in_pensione_2017.pdf

Si ringrazia per la stampa

ASSIMEDICI
CONSULENZA ASSICURATIVA MEDICI

assisanità

STEFANO EROCOLINI

20123 Milano Viale di Porta Vercellina, 20
Tel. 02.48.00.46.77 - Fax 02.87.18.11.52
Recapiti Roma Tel. 06.98.335.71.16 - Fax 06.23.32.43.357
www.assimedi.it - info@assimedi.it